

319/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai sigg. Magistrati:

dott. Mariavittoria Papa	Presidente
dott. Matilde Pezzullo	Consigliere rel
dott. Nicoletta Giammarino	Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio a seguito di trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 221 DL 34/20 conv. in legge 77/20, prorogato dal DL 125/20, ha pronunciato in grado di appello la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 319 RG dell'anno 2018

**TRA**

DELL'UNTO MARIO rappr. e dif. dall' avv. CARBONE BRUNO e NAPOLITANO PASQUALE e con questi elett.te dom.to in VIA SANTA TERESA AL MUSEO 8 80135 NAPOLI

**APPELLANTE in RIASSUNZIONE**

**E**

MINISTERO DELLA DIFESA; SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELL'AEREONAUTICA MILITARE M. ANELLI, in persona del rispettivi lrt, rappr e difesa dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI e con questi elett.te dom.ti in VIA DIAZ 11 80123 NAPOLI

**APPELLATI in RIASSUNZIONE**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Firmato Da: PAPA MARIAVITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1331e25f9c36ad25e17ea09ac7ed838f - Firmato Da: PEZZULLO MATILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c2d9c694ee21625486b7be7f8b10c473  
Firmato Da: PASTORE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 792df662a842aeb5300798ba0f83662de



Con ricorso depositato il 15/02/2018 parte appellante in epigrafe riassumeva a seguito della ordinanza della S.C. n. 2792/2018 il giudizio di appello recante originariamente il nrg 468/2015.

Esponneva l'appellante in riassunzione che in tale giudizio, con sentenza del 26.2.2015 la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dallo stesso appellante nei confronti del Ministero della Difesa e della Scuola Sottufficiali A.M. M. Anelli contro la sentenza del Tribunale di S. Maria CV, pur accertato il ricorso abusivo alla contrattazione a termine, respingeva la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente escludendo così la configurabilità di un danno in re ipsa.

Esponneva altresì che proposto ricorso per Cassazione avverso tale capo della sentenza l'impugnazione era stata accolta dalla SC con l'ordinanza indicata; che in particolare la Corte aveva espresso il seguente principio di diritto: "Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui al **D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36**, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8"

Ciò premesso chiedeva pertanto la determinazione del risarcimento secondo i summenzionati principi nella misura massima prevista.

Costituitisi in giudizio gli appellati chiedevano il rigetto del gravame.

Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate telematicamente dal solo appellante in riassunzione, la Corte si è pronunciata come da dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello, come riassunto con l'odierno ricorso, risulta parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.

Preliminarmente appare utile precisare in punto di diritto che, come noto, il giudizio di rinvio, quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, nonché conclusioni diverse, salvo che queste,



nei limiti dell'attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione, mantenendo il giudice di rinvio gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata.

In adesione al pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, deve anche osservarsi che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità, (cfr. Cass. 20887/18)

Ciò premesso va osservato che nel caso di specie, rimettendo il giudizio a seguito dell'annullamento, la SC ha espresso il seguente principio cui questa Corte deve attenersi: . "Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui al **D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36**, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8"

Stante quindi il passaggio in giudicato della decisione sulla "abusiva" reiterazione da parte della p.a. dei contratti a termine stipulati fra il ricorrente ed il Ministero convenuto per l'insegnamento presso la Scuola MM Anelli, e la esistenza quindi di un danno in re ipsa, a questa Corte non resta che la quantificazione del danno nell'ambito dei parametri stabiliti dall'art. 32 comma 5 legge 183/2010 e art. 8 della legge 604/66.

Rispetto quindi all'unica questione in discussione possono essere valutati il numero di contratti stipulati ( 14), il periodo in cui sono stati stipulati (circa un ventennio), la soluzione di continuità fra i vari contratti, la materia di insegnamento.

Alla luce di tali criteri la Corte ritiene quindi equo stabilire l'indennità risarcitoria nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dal ricorrente.



Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla sentenza di primo grado al soddisfo ( Cassazione 6089/2021).

Per quanto attiene al regolamento delle spese, rimesso dalla SC q questa Corte per tutti i gradi di giudizio, le spese del primo grado (ove era richiesta anche la conversione del contratto) vanno compensate per metà, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande.

Per i restanti gradi le spese vanno poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del Ministero della Difesa, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: decidendo in riassunzione del giudizio di appello n. rg 468/2015 accoglie parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 6268/2010 del Tribunale di S. Maria C.V. e per l'effetto condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore dell'appellante -per l'abusiva reiterazione di contratti a termine di- una indennità risarcitoria pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta, il tutto oltre interessi come per legge. Compensa per metà le spese del primo grado di giudizio e pone la restante parte a carico del Ministero della Difesa, che liquida al netto della compensazione in complessivi euro 1200,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge. Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore dell'appellante delle spese relative agli altri gradi di giudizio, liquidate per il primo giudizio di appello in euro 1800,00, per il giudizio di Cassazione in complessivi euro 2100,00, e per il presente grado in euro 1900,00 il tutto oltre IVA CPA e rimborso come per legge, con distrazione per tutti i gradi a favore del procuratore.

Napoli 17.2.2021

L'Estensore

Matilde Pezzullo

Il Presidente

Mariavittoria Papa

Firmato Da: PAPA MARIAVITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1331e25f9c36ad25e17ea09ac7ed838f - Firmato Da: PEZZULLO MATILDE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c2d9c694ee21625486b7b5718b7c473  
Firmato Da: PASTORE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 792df662a842aeb5300798ba0f83662de

